



Comune di Santa Croce sull'Arno

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 del 27-03-2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023. CONFERMA.

L'Anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sindaco GIULIA DEIDDA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo	Presente	Assenti
DEIDDA GIULIA	X	
BALDACCI MARCO	X	
BERTELLI ELISA	X	
BRACCINI NADA	X	
BOCCIARDI DANIELE	X	
COLTELLI SIMONE	X	
PARENTINI IVETTA	X	
SCADUTO ANGELO	X	
GOLFARINI GIOVANNI	X	
SILVESTRI ALESSIO	X	
MARTINI CAMILLA		X
GISFREDI ARIANNA		X
LAMBERTUCCI ALESSANDRO	X	

OLIVERI VINCENZO	X	
RUSCONI MARCO		X
CICALA BENEDETTA	X	
FANELLA VALENTINA	X	

Assessori Extraconsiliari://

Partecipa il SEGRETARIO ADRIANA VIALE, incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

SCADUTO ANGELO - GOLFARINI GIOVANNI - CICALA BENEDETTA

La seduta è registrata e archiviata in formato audio/video. La verbalizzazione dell'intera seduta viene inoltre trascritta integralmente e conservata agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Durante la discussione del presente punto all'ordine del giorno alle ore 18,45 entra il consigliere Alessio Silvestri.

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO nello specifico l'art. 1 comma 142, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale disponeva che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997 e ss.mm., potevano disporre la variazione dell'aliquota comunale in misura non superiore allo 0,8%, ed inoltre tale comma prevedeva la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RILEVATO altresì che il legislatore ha comunque previsto che le aliquote adottate devono essere differenziate sulla base degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti della legge statale;

VISTO l'art. 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

PRESO ATTO che la soglia di esenzione prevista dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98, può comunque

essere stabilita in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 28.04.2022 si è provveduto ad approvare le aliquote e gli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2022 secondo la seguente articolazione:

Fasce di reddito	aliquote
da 0 a 15.000,00 €	0,70
da 15.001,00 a 28.000,00 €	0,72
da 28.001,00 a 50.000,00 €	0,76
oltre 50.001,00 €	0,80

VISTO che con la predetta delibera si è provveduto a confermare per l'anno 2022 le seguenti esenzioni nell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

-per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 13.000,00 euro, derivante ESCLUSIVAMENTE da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R);

-per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 12.000,00 euro;

DATO ATTO che le esenzioni di cui sopra operano come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RITENUTO anche per l'anno 2023 confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella medesima misura ed articolazione disposta per l'anno 2022 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 28.04.2022;

PRESO ATTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

- l'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che le deliberazioni con le quali sono approvate le aliquote e le tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato al bilancio di previsione;

VISTO che con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in G.U. n.303 del 29.12.2022, all'articolo 1, comma 775, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023/2025 al 30 aprile 2023;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Udita l'illustrazione da parte del Sindaco in merito al presente punto in discussione;

Udito il successivo intervento del Consigliere Alessandro Lambertucci che conferma il voto negativo dello scorso anno sul presente punto in discussione;

TENUTO conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo n. 13 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Alessandro Lambertucci, Valentina Fanella, Benedetta Cicala e

Vincenzo Oliveri), resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, per l'anno 2023 le aliquote e scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella stessa misura disposta nell'anno 2022 con delibera del Consiglio Comunale n.62 del 28.04.2022, come indicato nel prospetto sottostante:

Fasce di reddito	aliquote
da 0 a 15.000,00 €	0,70
da 15.001,00 a 28.000,00 €	0,72
da 28.001,00 a 50.000,00 €	0,76
oltre 50.001,00 €	0,80

2. DI CONFERMARE anche per l'anno 2023 le seguenti esenzioni nell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

-per i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 13.000,00 euro, derivante ESCLUSIVAMENTE da redditi da lavoro dipendente ed assimilato (art.49, comma 1, e art.50 lett a) b) c), c-bis), d) h-bis) e l) del T.U.I.R.) e redditi da pensione (art.49, comma 2 del T.U.I.R.);
-per tutti i contribuenti con un reddito complessivo IRPEF fino a 12.000,00 euro;

3. DI DARE ATTO che le esenzioni indicate al punto 2) opereranno come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

4. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore Unico reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000 ed allegato al presente atto;

5.DI DARE ATTUAZIONE all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che la delibera relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, affinché abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce;

6. DI DARE ATTUAZIONE all'art. 15-bis di cui al D.L.30/04/2019 n. 34 così come convertito nella L.28/06/2019 n.58 in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali che ha modificato l' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con successiva votazione, con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Alessandro Lambertucci, Valentina Fanella, Benedetta Cicala e Vincenzo Oliveri), resi con il sistema di gestione elettronico delle operazioni di voto, dai n. 14 consiglieri presenti e votanti al fine di permettere l'urgente attuazione della presente deliberazione nei termini previsti, il Consiglio

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
GIULIA DEIDDA	ADRIANA VIALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Croce sull'Arno ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.